

Bruxelles, 9 dicembre 2015
(OR. en)

15172/15

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0443 (COD)**

ENV 787
ENER 424
IND 207
TRANS 407
ENT 264
SAN 433
PARLNAT 145
CODEC 1700

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15038/15 ENV 781 ENER 418 IND 205 TRANS 404 ENT 262 SAN 426 PARLNAT 144 CODEC 1675
n. doc. Comm.:	18167/13 ENV 1235 ENER 600 IND 388 TRANS 693 ENT 356 SAN 555 PARLNAT 325 CODEC 3086 - COM(2013) 920 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 18 dicembre 2013 la Commissione ha presentato la sua proposta al Consiglio e al Parlamento europeo nel quadro della strategia del programma "Aria pulita per l'Europa". Essa si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

La proposta stabilisce requisiti per le emissioni responsabili delle concentrazioni di particolato e di ozono, dell'acidificazione e dell'eutrofizzazione, in modo da progredire verso gli obiettivi relativi alla qualità dell'aria indicati nel Settimo programma di azione per l'ambiente (PAA)¹ per garantire entro il 2020 "un significativo miglioramento della qualità dell'aria esterna nell'Unione, che si avvicini ai livelli raccomandati dall'OMS".

2. Il 28 ottobre 2015 il Parlamento europeo ha votato in plenaria 118 emendamenti alla proposta². La votazione sulla risoluzione legislativa è stata aggiornata affinché la proposta possa essere rinviata alla commissione ENVI in vista di un possibile accordo in prima lettura.

Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato i rispettivi pareri il 10 luglio 2014 e il 7 ottobre 2014.

3. Il Consiglio ha tenuto due dibattiti orientativi sulla proposta, il 12 giugno 2014 e il 15 giugno 2015. Il primo dibattito era incentrato sul campo di applicazione della proposta e sull'"approccio graduale" (2020-2025-2030), il secondo sulle difficoltà connesse all'orizzonte temporale 2030 e all'obiettivo principale della proposta della Commissione: ridurre di oltre il 50% il numero di decessi prematuri nell'UE rispetto al 2005.

II. STATO DEI LAVORI

4. Il Gruppo "Ambiente" ha esaminato la proposta e la relativa valutazione d'impatto in varie occasioni negli ultimi due anni, e da ultimo il 25 novembre 2015. Esso ha compiuto notevoli progressi nei dibattiti, trovando compromessi equilibrati sui principali aspetti della direttiva proposta.

¹ Punto 54, lettera i), dell'allegato: "dare attuazione alla politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, in base alle più recenti conoscenze scientifiche, e definire e attuare misure per affrontare il problema dell'inquinamento dell'aria alla radice" GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

² 13347/15.

Il 2 dicembre 2015 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha discusso un compromesso della presidenza e, in particolare, l'allegato II relativo agli impegni di riduzione delle emissioni di ciascuno Stato membro per il 2030. La maggior parte delle delegazioni ha formulato riserve sostanziali su tale allegato e, al riguardo, alcune delegazioni hanno messo in discussione la possibilità di raggiungere un orientamento generale a dicembre.

5. In seguito a tale discussione, il 4 dicembre 2015 la presidenza ha tenuto un ciclo di incontri bilaterali per esaminare in maniera più dettagliata, per ciascuna delegazione, la possibilità di modificare i valori proposti nell'allegato II, al fine di tener conto delle difficoltà espresse, preservando nel contempo, per quanto possibile, il livello di ambizione della proposta.
6. Il 9 dicembre 2015 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha considerato un nuovo testo di compromesso della presidenza. Detta proposta era in linea di principio accettabile per un ampio numero di delegazioni. Alla luce della discussione svoltasi in sede di Comitato, la presidenza ha presentato alcune modifiche al testo in vista di un orientamento generale in occasione del Consiglio "Ambiente" del 16 dicembre 2015.
7. Le questioni in sospeso riguardano:

l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma - cinque delegazioni ne chiedono la soppressione;

l'articolo 5, paragrafo 1 bis - tre delegazioni mantengono una riserva sul riferimento alle "variazioni impreviste nelle attività economiche";

l'articolo 5, paragrafo 1 ter - cinque delegazioni chiedono di estendere a tutti gli Stati membri il campo di applicazione della flessibilità in questione, per il momento applicabile a un numero limitato di Stati membri. Una delegazione chiede di aumentare il limite temporale di tale flessibilità da tre a cinque anni, opponendosi al tempo stesso a ulteriori modifiche del paragrafo;

l'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 1 bis - cinque delegazioni continuano a chiedere che tali disposizioni siano rese obbligatorie (sostituendo "possono utilizzare/essere utilizzati" con "utilizzano/sono utilizzati");

l'articolo 13 - alcune delegazioni mantengono una riserva sugli atti delegati;

l'allegato II - alcune delegazioni hanno formulato una riserva d'esame, in particolare per quanto concerne il livello di ambizione o la condivisione degli oneri, mentre due delegazioni insistono sul fatto che occorre più tempo per completare la valutazione dell'allegato;

l'allegato III - due delegazioni continuano a proporre modifiche che non sono sostenute dalle altre delegazioni.

Con riferimento alle riserve e alle richieste concernenti l'allegato II (sugli impegni di riduzione delle emissioni) e l'articolo 5 (sui meccanismi di flessibilità), la presidenza sottolinea che è necessario garantire un equilibrio tra il livello di ambizione e la capacità di raggiungere gli obiettivi, e che in questa fase è importante mantenere questo equilibrio nella sua forma attuale.

Alcune delegazioni mantengono una riserva generale di esame sul compromesso della presidenza.

La Commissione mantiene la sua proposta originaria, che presenta un livello di ambizione più elevato rispetto al compromesso della presidenza. Essa ritiene che quest'ultimo non sia in linea con un approccio efficiente sotto il profilo dei costi, pur considerando che, per compiere passi avanti, possa rappresentare un buon punto di partenza in vista dei negoziati con il Parlamento europeo.

III. CONCLUSIONE

8. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio ad adottare un orientamento generale sulla base del testo riportato nell'allegato della presente nota³, che costituirà la base per i futuri negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta in oggetto nel contesto della procedura legislativa ordinaria.
-

³ Le modifiche rispetto al documento 15038/15 sono indicate in **grassetto**, le soppressioni con [...].

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che
modifica la direttiva 2003/35/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Negli ultimi 20 anni nell'Unione si sono registrati considerevoli progressi nell'ambito della qualità dell'aria e delle emissioni atmosferiche antropiche, [...] in particolare attraverso una politica specifica dell'Unione che comprende la comunicazione della Commissione del 2005 "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico"³. La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha svolto un ruolo determinante a questo proposito fissando, a partire dal 2010, limiti massimi per le emissioni annue degli Stati membri di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), ammoniaca (NH₃) e composti organici volatili non metanici (COVNM). Tra il 1990 e il 2010 le emissioni di SO₂ sono diminuite dell'82%, le emissioni di (NO_x) del 47%, le emissioni dei COVNM del 56% e le emissioni di NH₃ del 28%. Tuttavia, come indicato nel programma "Aria pulita per l'Europa" (Nuova strategia tematica sull'inquinamento atmosferico)⁵, sussistono impatti negativi e rischi significativi per l'ambiente e per la salute umana.
- (2) Il settimo programma d'azione per l'ambiente⁶ conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica in materia di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare in materia di cambiamenti climatici e biodiversità.
- (3) La nuova strategia stabilisce nuovi obiettivi strategici per il periodo fino al 2030 con l'intento di progredire verso l'obiettivo di lungo termine dell'Unione.

³ Comunicazione del 21 settembre 2005 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, COM(2005) 446 definitivo.

⁴ Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Programma "Aria pulita per l'Europa"", COM(2013) [xxx].

⁶ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU...).

- (4) Gli Stati membri e l'Unione sono parti della Convenzione del 1979 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ("Convenzione LRTAP")⁷ e di molti suoi protocolli, tra cui quello di Göteborg del 1999 relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.
- (5) Per il 2020 e gli anni successivi, la versione rivista del protocollo di Göteborg [...] stabilisce, per ogni parte, nuovi impegni di riduzione rispetto al 2005 (anno di riferimento) delle emissioni di SO₂, NO_x, NH₃, COVNM e del particolato fine (PM_{2,5}); promuove la riduzione delle emissioni di particolato carbonioso e raccomanda la rilevazione di informazioni sugli effetti nefasti delle concentrazioni e dei depositi di inquinanti atmosferici sulla salute umana e l'ambiente, nonché la partecipazione ai programmi incentrati sugli effetti nell'ambito della Convenzione LRTAP.
- (6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri. A tal fine, gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 di cui alla presente direttiva sono identici a quelli stabiliti nella versione rivista del protocollo di Göteborg.
- (7) Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente direttiva in modo che contribuisca efficacemente al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine dell'Unione in materia di qualità dell'aria, come auspicato dagli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e degli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di protezione dell'ecosistema riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e di ozono al di sotto dei carichi e dei livelli critici fissati dalla Convenzione LRTAP.
- (8) La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici [...], nonché al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale.

⁷ Decisione 2003/507/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (GU L 179 del 17.7.2003, pag. 1).

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva a partire dal [...] 2020 e dal [...] 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero [...] individuare nel 2025 livelli di emissione indicativi che siano tecnicamente fattibili e non comportino costi sproporzionati, e dovrebbero adoperarsi per rispettare detti livelli[...]. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025 secondo la traiettoria stabilita, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.

(9 bis) Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva a partire dal 2030 sono basati sul potenziale di riduzione stimato di ciascuno Stato membro contenuto nella relazione n. 16 della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico (TSAP 16) del gennaio 2015, sull'esame tecnico delle differenze tra le stime nazionali e quelle della suddetta relazione e sull'obiettivo politico di mantenere la riduzione complessiva dell'impatto sulla salute entro il 2030 (rispetto al 2005) il più vicino possibile a quella della proposta originaria della Commissione. Per aumentare la trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare le ipotesi di base contenute nella relazione n. 16 della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico.

(9 ter) La conformità con gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbe riferirsi allo specifico status metodologico nel momento in cui l'impegno è stato stabilito.

(10) Gli obblighi di comunicazione e gli impegni di riduzione delle emissioni dovrebbero basarsi sul consumo energetico nazionale e sulle vendite nazionali di combustibili. Tuttavia, [...] nell'ambito della Convenzione LRTAP, alcuni Stati membri possono optare per l'impiego delle emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati nel settore dei trasporti su strada quale base per la verifica della conformità. Tale opzione dovrebbe essere mantenuta al fine di garantire la coerenza tra la legislazione internazionale e quella europea [...].

- (11) Al fine di risolvere alcune delle incertezze connesse alla fissazione degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, il protocollo di Göteborg comprende meccanismi di flessibilità che dovrebbero essere integrati nella presente direttiva per il 2020 e il 2030. In particolare, il protocollo istituisce un meccanismo per adeguare gli inventari nazionali delle emissioni e per stabilire una media delle emissioni nazionali annue per un massimo di tre anni, ove siano soddisfatte determinate condizioni e qualora la presente direttiva imponga, al fine di adempiere al protocollo di Göteborg, un impegno di riduzione che superi la riduzione efficiente sotto il profilo dei costi individuata nella TSAP 16. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe prevedere un meccanismo di flessibilità per aiutare gli Stati membri in caso di eventi improvvisi ed eccezionali legati alla produzione o alla fornitura di energia, purché siano soddisfatte specifiche condizioni. L'impiego di tali meccanismi di flessibilità dovrebbe essere monitorato dalla Commissione tenendo conto degli orientamenti elaborati nell'ambito della Convenzione LRTAP. Ai fini della valutazione delle domande di adeguamento, gli impegni di riduzione per il 2020 si dovrebbero considerare fissati il 4 maggio 2012, data di modifica del protocollo di Göteborg.
- (12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni [...] e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (13) L'agricoltura contribuisce notevolmente alle [...] emissioni di NH₃ e PM_{2,5} nell'atmosfera. Al fine di ridurre tali emissioni [...], è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. [...] Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito alle misure da adottare per adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni di cui alla direttiva.

⁸ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

- (14) È opportuno aggiornare periodicamente i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, comprese le analisi per la definizione delle politiche e delle misure.
- (15) Al fine di elaborare adeguati programmi nazionali di controllo dell'inquinamento e i relativi aggiornamenti più significativi, è opportuno che gli Stati membri sottopongano tali programmi e aggiornamenti al parere del pubblico e delle autorità competenti a tutti i livelli prima della loro adozione definitiva. Gli Stati membri dovrebbero avviare consultazioni transfrontaliere qualora l'attuazione del loro programma rischi di avere un impatto sulla qualità dell'aria in un altro paese, conformemente alle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione e internazionale, tra cui la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo 1991) e il relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica (Kiev, 2003) approvati dal Consiglio⁹.
- (16) È opportuno che gli Stati membri elaborino e trasmettano, per tutti gli inquinanti atmosferici disciplinati dalla presente direttiva, inventari delle emissioni, proiezioni e relazioni d'inventario che dovrebbero inoltre consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione LRTAP e dei relativi protocolli.
- (17) Al fine di preservare la coerenza complessiva per l'Unione nel suo insieme, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro comunicazioni alla Commissione sui propri inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni e le relazioni di inventario siano pienamente coerenti con le informazioni comunicate ai sensi della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
- (18) Al fine di valutare l'efficacia degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti nella presente direttiva, è auspicabile che gli Stati membri controllino anche [...] gli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri e acquatici [...] e riferiscano in merito a questi impatti. Per garantire un approccio efficiente sotto il profilo dei costi, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità necessaria per decidere in merito agli indicatori di monitoraggio e dovrebbero assicurare un coordinamento con i programmi di monitoraggio di cui a direttive collegate e, se del caso, alla Convenzione LRTAP.

⁹ Decisione 2008/871/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2008, relativa all'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE del 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (GU L 308 del 19.11.2008, pag. 33).

- (19) Conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, gli Stati membri dovrebbero garantire un'attiva e sistematica diffusione delle informazioni al pubblico per via elettronica.
- (20) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ al fine di garantire la coerenza di tale direttiva con la Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
- (21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici e internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche [...]dell'allegato I, dell'allegato III, parte [...] 2, e dell'allegato IV per adeguarli agli sviluppi nel quadro della Convenzione LRTAP, nonché alle modifiche dell'allegato V per adeguarlo al progresso tecnico e agli sviluppi nel quadro della Convenzione LRTAP. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 9, paragrafo 4, della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

¹⁰ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

¹¹ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

¹² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (23) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (24) Date la natura e la portata delle modifiche da apportare alla direttiva 2001/81/CE, è opportuno sostituire tale direttiva per rafforzare la certezza giuridica, la chiarezza, la trasparenza e la semplificazione legislativa. Per garantire il costante miglioramento della qualità dell'aria, occorre che gli Stati membri rispettino i limiti di emissione nazionali stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE fino a quando non entrano in vigore i nuovi impegni di riduzione nazionali stabiliti per il 2020 dalla presente direttiva.
- (25) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia garantire un elevato livello di sicurezza della salute umana e dell'ambiente, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (26) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹³, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

¹³ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e oggetto

Al fine di [...] tendere a conseguire livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi significativi e rischi per la salute umana e l'ambiente, la presente direttiva istituisce gli [...] impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃), e particolato sottile (PM_{2,5}) [...] e richiede l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e [...] il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti e ad altri inquinanti e ai loro effetti.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all'allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento.
2. Non riguarda le emissioni nelle isole Canarie, i dipartimenti francesi d'oltremare, Madera e le Azzorre.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "emissione": rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;

1 bis. "emissioni antropogeniche": emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attività umane;

2. “precursori dell’ozono”: ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, metano e monossido di carbonio;
3. “obiettivi relativi alla qualità dell’aria”: i valori limite, i valori-obiettivo e gli obblighi in termini di concentrazione per l’esposizione per la qualità dell’aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE e dalla direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴;
- 3 bis. "biossido di zolfo" (SO₂): tutti i composti solforati espressi come biossido di zolfo (SO₂), compresi il triossido di zolfo (SO₃), l'acido solforico (H₂SO₄), e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di idrogeno (H₂S), i mercaptani e i solfuri dimetile;
4. “ossidi di azoto”: e “NO_x”: ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;
5. “composti organici volatili non metanici” o COVNM s’intendono, se non specificato diversamente, tutti i composti organici [...], diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;
6. "particolato sottile (PM_{2,5})": [...]particelle con un diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 micrometri (µm);
7. “impegno nazionale di riduzione delle emissioni”: la riduzione delle emissioni di una sostanza espressa in percentuale di riduzione delle emissioni tra il totale delle emissioni nel corso dell’anno di riferimento (2005) e il totale delle emissioni nel corso di un determinato anno civile che gli Stati membri non possono assolutamente superare;

¹⁴ Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).

8. “ciclo di atterraggio e decollo”: ciclo comprendente lo scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il decollo, la salita, l'avvicinamento, l'atterraggio e tutte le altre operazioni degli aeromobili che avvengono ad un'altitudine inferiore a 3000 piedi;
9. “traffico marittimo internazionale”: gli spostamenti in mare e nelle acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un paese e arrivano nel territorio di un altro paese;
10. [...]
11. “zona di controllo dell'inquinamento”: una zona marittima che non si estende al di là di 200 miglia marine delle linee di base a partire dalle quali viene misurata la larghezza del mare territoriale, istituita da uno Stato membro per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento conformemente alle regole e alle norme internazionali vigenti;
12. “particolato carbonioso” (black carbon BC): particolato carbonioso che assorbe la luce.

Articolo 4

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH₃) e particolato (PM_{2,5}) [...] conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030 come indicato all'allegato II.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri cercano di limitare [...] nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO₂, NO_x, NMVOC, NH₃ e PM_{2,5}[...]. I livelli indicativi di queste emissioni saranno fissati [...] secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030.

Gli Stati membri possono seguire una traiettoria non lineare di riduzione, qualora sia economicamente o tecnicamente più efficiente, e fissano la traiettoria e le motivazioni per seguirla nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico da presentare alla Commissione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1).

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri ne spiegano i motivi nelle successive relazioni d'inventario trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 9.

3. Le seguenti emissioni non vengono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2:

- a) emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;
- b) [...]
- c) emissioni prodotte dal traffico marittimo nazionale da e per i territori di cui [...] all'articolo 2, paragrafo 2);
- d) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale [...];

d bis)[...] emissioni di NO_x e NMVOC prodotte da attività che rientrano nelle categorie 3B (gestione del letame) e 3D (suoli agricoli) della nomenclatura per la comunicazione dei dati stabilita dalla Convenzione LRTAP (2014)[...].

Articolo 5
Meccanismi di flessibilità

1. [...] Gli Stati membri possono istituire, conformemente all'allegato IV, parte 4, inventari nazionali annuali di emissione adattati per l'SO₂, i NO_x, l'NH₃, i COVNM e il PM_{2,5} qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Al fine di determinare se i requisiti pertinenti di cui all'allegato IV, parte 4, sono soddisfatti, gli impegni di riduzione delle emissioni per gli anni dal 2020 al 2029 si considerano fissati al 4 maggio 2012.

- 1 bis. Se in un dato anno, uno Stato membro constata che, a causa di un inverno particolarmente rigido, di un'estate particolarmente secca o di variazioni imprevedute nelle attività economiche, non può rispettare i suoi impegni di riduzione delle emissioni, può adempiere a tali impegni calcolando la media delle sue emissioni nazionali annuali per l'anno in questione, l'anno precedente a tale anno e l'anno successivo, a condizione che tale media non superi l'impegno dello Stato membro [...].

- 1 ter. Lo Stato membro per cui uno o più impegni di riduzione di cui all'allegato II sono fissati a un livello più rigoroso rispetto alla riduzione efficiente sotto il profilo dei costi individuata nella TSAP 16 che ritiene, in un dato anno, di non poter rispettare il pertinente impegno di riduzione delle emissioni dopo aver attuato tutte le misure efficienti sotto il profilo dei costi, è ritenuto in conformità con il pertinente impegno per un massimo di tre anni, a condizione che nel frattempo compensi la non conformità con una riduzione equivalente delle emissioni di un altro inquinante dell'allegato II.

2. [...]

2 bis. Si ritiene che uno Stato membro soddisfi i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 4 per un massimo di tre anni, qualora il mancato rispetto dei suoi [...] impegni di riduzione delle emissioni per i pertinenti inquinanti [...] risulti da una improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità e/o calore, che non avrebbe potuto ragionevolmente essere prevista, e a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è stato dimostrato che tutti gli sforzi ragionevoli, ivi compresa l'introduzione di nuove misure e politiche [...], sono stati compiuti per garantire la conformità, e che continueranno ad essere effettuati per rendere il periodo di non conformità quanto più breve possibile, e
- b) è stato dimostrato che [...] l'introduzione di misure e politiche aggiuntive rispetto a quelle di cui alla lettera a) causerebbe costi sproporzionati, comprometterebbe in modo sostanziale la sicurezza energetica nazionale o comporterebbe un rischio sostanziale di povertà energetica per [...] una parte significativa della popolazione.

3. [...]

4. Gli Stati membri che intendono applicare i paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 bis [...] ne informano la Commissione entro il 15 febbraio dell' [...] anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

5. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso dei meccanismi di flessibilità per un determinato anno soddisfa i requisiti applicabili [...] di cui all'allegato IV, parte 4, o ai paragrafi 1 bis, 1 ter o 2 bis del presente articolo, se del caso.

[...] Se la Commissione ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme con i pertinenti requisiti [...], adotta una decisione entro nove mesi dalla data di ricevimento della pertinente relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 6 [...], in cui informa lo Stato membro che [...] l'uso di tale flessibilità non può essere accettato e dichiara [...] i motivi di tale rifiuto. Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafo [...] 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le modalità d'uso dei meccanismi di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 bis del presente articolo [...], conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14.

6 bis. La Commissione, nell'esercizio delle sue competenze di cui ai paragrafi 5 e 6, tiene conto dei pertinenti documenti di orientamento elaborati nell'ambito della Convenzione LRTAP.

Articolo 6

Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

1. Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 1 [...], al fine di limitare le loro emissioni antropogeniche annue a norma dell'articolo 4.

2. In sede di elaborazione, adozione e attuazione del programma di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

- a) valutano in che misura le fonti di emissione nazionali possono esercitare un impatto sulla qualità dell'aria nel loro territorio e negli Stati membri limitrofi utilizzando, se del caso, dati e metodologie messi a punto dal programma europeo di sorveglianza e valutazione (EMEP) [...];
- b) tengono conto della necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;
- c) quando adottano misure per rispettare i loro impegni nazionali di riduzione per il PM_{2,5}, privilegiano misure di riduzione delle emissioni di particolato carbonioso;
- d) garantiscono la coerenza con altri piani o programmi pertinenti stabiliti in virtù di disposizioni della legislazione nazionale o dell'Unione.

Ai fini del rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni pertinenti, gli Stati membri tengono conto [...] delle misure obbligatorie di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 2 [...], e possono tenere conto delle misure di riduzione delle emissioni opzionali di cui all'allegato III, parte 2 o delle misure aventi un effetto equivalente di mitigazione.

3. Gli Stati membri aggiornano i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico [...] almeno ogni quattro [...] anni.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornate entro 24 [...] mesi [...] dalla presentazione dell'ultimo inventario nazionale delle emissioni o delle proiezioni delle emissioni se in base ai dati presentati gli obblighi di cui all'articolo 4 non sono rispettati o sussiste il rischio che non siano rispettati.
[...]
5. In conformità con [...] la direttiva 2003/35/CE¹⁵, gli Stati membri consultano il pubblico e le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente chiamati ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e eventuali aggiornamenti di rilievo, prima del loro completamento.

5 bis. Se del caso, sono condotte consultazioni transfrontaliere [...].

6. La Commissione agevola l'elaborazione e l'attuazione dei programmi, ove opportuno, attraverso uno scambio di buone pratiche.
7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di adeguare l'allegato III, parte 2 [...], agli sviluppi nel quadro della convenzione LRTAP [...].
8. La Commissione può elaborare linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

¹⁵ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

9. Mediante atti di esecuzione, la Commissione può altresì specificare il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico [...]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14.

Articolo 7

Inventari e proiezioni delle emissioni

1. Gli Stati membri elaborano, e aggiornano annualmente, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella A dell'allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Gli Stati membri possono [...] elaborare, e aggiornare annualmente, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella B dell'allegato I, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

2. Gli Stati membri elaborano e aggiornano, ogni [...] quattro anni, inventari di emissioni geograficamente disaggregati, inventari delle grandi fonti puntuali e [...] proiezioni delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella C dell'allegato I, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.
3. Gli inventari e le proiezioni delle emissioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnati da una relazione d'inventario, conformemente alle prescrizioni di cui alla tabella D dell'allegato I.
4. [...]
5. [...]
6. Gli Stati membri che optano per i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 1 [...], inseriscono le informazioni di cui all'allegato IV, parte 4, nella relazione d'inventario dell'anno in questione per consentire alla Commissione di esaminare e valutare se sono state soddisfatte le prescrizioni di tale disposizione.

7. Gli Stati membri [...] preparano e aggiornano gli inventari nazionali delle emissioni, compresi gli inventari adattati delle emissioni, se del caso, le proiezioni delle emissioni e la relazione d'inventario in conformità dell'allegato IV.
8. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, [...] prepara e aggiorna ogni anno gli inventari delle emissioni, a livello dell'Unione, le proiezioni, e una relazione d'inventario per tutti gli inquinanti di cui all'allegato I, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
9. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di adeguare l'allegato I [...] e l'allegato IV agli sviluppi nel quadro della Convenzione LRTAP [...].

Articolo 8

Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico

1. Gli Stati membri provvedono [...] al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico [...] sugli ecosistemi [...] in base a una rete di siti di monitoraggio rappresentativa dei loro tipi di habitat di acqua dolce, naturali e semi-naturali e di ecosistemi forestali, seguendo un approccio efficace in termini di costi e basato sui rischi.

A tal fine gli Stati membri si coordinano con gli altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, compresa la direttiva 2008/50/CE, la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 92/43/CEE¹⁶ e, ove opportuno, la Convenzione LRTAP, e, se del caso, si avvalgono dei dati raccolti nell'ambito di tali programmi.

¹⁶ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Per soddisfare i requisiti del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare gli indicatori facoltativi di cui all'allegato V.

1 bis. Le metodologie della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e i relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale possono essere utilizzati per la rilevazione e la comunicazione delle informazioni di cui all'allegato V.

2. [...]

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di adeguare l'allegato V al progresso tecnico e scientifico e agli sviluppi nel quadro della Convenzione LRTAP.

Articolo 9

Relazioni trasmesse dagli Stati membri

1. Gli Stati membri trasmettono il loro primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione [entro **[...] nove** mesi dalla data di cui all'articolo 17, primo comma, che deve essere inserita dall'OPOCE] [...].

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro due mesi.

2. [...] Gli Stati membri comunicano i rispettivi inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, gli inventari delle emissioni geograficamente disaggregati, le relazioni e gli inventari sulle grandi fonti puntuali di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e, se del caso, all'articolo 7, [...] paragrafo 6, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I.

Queste informazioni sono coerenti con le informazioni trasmesse al segretariato della Convenzione LRTAP.

3. [...]

4. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e in consultazione con gli Stati membri, rivede [...] i dati dell'inventario delle emissioni nazionali nel primo anno di dichiarazione, e successivamente a intervalli periodici. Questo esame prevede:

- a) controlli tesi a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;
- b) controlli tesi a individuare casi in cui i dati d'inventario sono preparati in modo incompatibile con i requisiti stabiliti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza;
- c) se del caso, il calcolo delle eventuali correzioni tecniche necessarie, [...] in consultazione con lo Stato membro interessato.

Qualora lo Stato membro interessato e la Commissione non riescano a raggiungere un accordo sulla necessità o il contenuto delle correzioni tecniche di cui al primo comma, lettera c), la Commissione adotta una decisione [...] che stabilisce le correzioni tecniche che lo Stato membro interessato deve applicare.

5. Gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni di cui all'articolo 8 alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente:
- a) entro [la data di cui all'articolo 17, primo comma, che deve essere inserita dall'OPOCE] e successivamente ogni quattro anni, l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori [...] associati utilizzati per il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico, e
 - b) entro [un anno dalla data di cui all'articolo 17, primo comma, che deve essere inserita dall'OPOCE] a successivamente ogni quattro anni, i dati del monitoraggio di cui all'articolo 8 [...].

Articolo 10

Relazioni della Commissione

1. La Commissione trasmette, almeno ogni cinque anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della direttiva, compresa una valutazione del suo contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

Fatto salvo il primo comma, la Commissione riferisce [...] al Parlamento europeo e al Consiglio secondo queste modalità per l'anno 2025, trasmettendo informazioni anche sul conseguimento dei livelli [...] indicativi delle emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sulle ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi. Se la relazione indica che il mancato conseguimento degli obiettivi è dovuto all'inefficacia della politica dell'Unione, la Commissione [...] stabilisce l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti settoriali dell'attuazione. Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative, tra l'altro nuova legislazione relativa alle fonti, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi della presente direttiva.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 possono contenere la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Articolo 11
Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 2003/4/CE garantiscono un'attiva e sistematica diffusione al pubblico delle informazioni indicate qui di seguito pubblicandole in un sito Internet accessibile a tutti:
 - a) i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché gli eventuali aggiornamenti;
 - b) gli inventari nazionali delle emissioni, compresi, se presenti, gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni nazionali e le relazioni d'inventario e le informazioni supplementari comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 9.
2. Conformemente al regolamento n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ la Commissione garantisce un'attiva e sistematica diffusione al pubblico degli inventari delle emissioni, delle proiezioni e delle relazioni di inventario pubblicandoli in un sito Internet accessibile a tutti.

2 bis. [...] La Commissione pubblica sul suo sito web le ipotesi di base considerate per ciascuno Stato membro per la definizione del potenziale nazionale di riduzione delle emissioni utilizzato per redigere la relazione n. 16 della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico del gennaio 2015.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.09.2006, pag. 13).

Articolo 12

Cooperazione con i paesi terzi e coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono, fatto salvo l'articolo 218 del trattato, la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi per facilitare la riduzione delle emissioni.

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. [...] Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 9, e all'articolo 8, paragrafo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal¹⁸. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 9, e all'articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

¹⁸ GU: inserire la data di entrata in vigore della direttiva.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'articolo 7, paragrafo 9, e dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sull'aria ambiente istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/50/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento n. 182/2011.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16
Modifica della direttiva 2003/35/CE

Nell'allegato I della direttiva 2003/35/CE è aggiunta la seguente lettera g):

“(g) Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE*

* GU L XX del XX.XX.XXXX, pag. X.

Articolo 17
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore – la data sarà inserita dall'OPOCE].

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9, paragrafo 2 entro il 15 febbraio 2017.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è abrogata a decorrere dal [data di cui all'articolo 17, primo comma della presente direttiva, che deve essere inserita dall'OPOCE].

Tuttavia, [...] l'articolo 1, l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva abrogata continuano ad applicarsi [...] fino al 31 dicembre 2019.

[...]

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

2. Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono applicare l'articolo 5, [...] paragrafo 1, della presente direttiva in relazione ai limiti di cui all'articolo 4 e all'allegato I della direttiva 2001/81/CE.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni atmosferiche

A. Obblighi di comunicazione annua delle emissioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Elemento	Sostanze inquinanti	Serie temporale	Date della comunicazione
Emissioni nazionali totali per categoria di fonti della nomenclatura di notifica dei dati (Nomenclature for reporting - NFR) ¹ * [...]	- SO ₂ , NO _x , NMVOC, NH ₃ , CO - Metalli pesanti (Cd, Hg, Pb)** - POP*** (PAH totali e benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB, HCB)	Comunicazione annuale, dal 1990 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)	15/2****
Emissioni nazionali complessive per categoria di fonti NFR* [...]	- PM _{2,5} , PM ₁₀ **** e, se disponibile, BC. [...]	Comunicazione annuale, dal 2000 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)	15/2***** [...]
[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	- [...]	[...]	[...]

¹ Nomenclatura per la comunicazione dei dati stabilita dalla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convenzione LRTAP).

* Le emissioni naturali sono comunicate conformemente alle metodologie della Convenzione LRTAP e alla Guida EMEP/AEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici. Esse non sono incluse nei totali nazionali e sono comunicate separatamente.

** Cd (cadmio), Hg (mercurio), Pb (piombo).

*** POP (inquinanti organici persistenti).

**** _ "PM₁₀": particelle con un diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 micrometri (µm). [...]

***** _ In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate

B. Obblighi di comunicazione annua delle emissioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Elemento	Sostanze inquinanti	Serie temporale	Date della comunicazione
Emissioni nazionali complessive per categoria di fonti NFR*_	- metalli pesanti (As, Cr, Cu, Ni, Se e Zn e loro composti)* _ - TPS***_	Comunicazione annuale dal 1990 (2000 per il TPS), per l'anno di comunicazione meno 2 (X-2)	15/2

* _ Le emissioni naturali sono comunicate conformemente alle metodologie della Convenzione LRTAP e alla Guida EMEP/AEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici. Esse non sono incluse nei totali nazionali e sono comunicate separatamente.

** _ As (arsenico), Cr (cromo), Cu (rame), Ni (nicel), Se (selenio), Zn (zinco).

*** _ TPS (totale di particelle in sospensione).

C. Obblighi di comunicazione [...] delle emissioni e delle proiezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

Elemento	Sostanze inquinanti	Serie temporale/anni-obiettivo	Date della comunicazione
Dati nazionali delle emissioni per categoria di fonte (GNFR)	- SO₂, NO_x, NMVOC, CO, NH₃, PM₁₀, PM_{2,5} - metalli pesanti (Cd, Hg, Pb), - POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani) - BC (se disponibile)	Dichiarazione <u>quadriennale [...]</u> per l'anno di dichiarazione meno 2 (anno X-2) dal 2017	1/5*
Grandi fonti puntuali (LPS) per categoria di fonti (GNFR)	- SO₂, NO_x, NMVOC, CO, NH₃, PM₁₀, PM_{2,5}, - metalli pesanti (Cd, Hg, Pb), - POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani) - BC (se disponibile)	Dichiarazione <u>quadriennale [...]</u> per l'anno di dichiarazione meno 2 (anno X-2) dal 2017	1/5*
Proiezioni delle emissioni, aggregate secondo il NRF	SO ₂ , NO _x , NH ₃ , NMVOC, PM _{2,5} e, <u>se disponibile, BC</u>	Dichiarazione <u>quadriennale [...]</u> che copra gli <u>anni delle proiezioni 2020, 2025, 2030 e, se possibile, 2040 e 2050</u> dal 2017	15/3
[...]	[...]	[...]	[...]

* In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate.

D. Comunicazione annuale delle relazioni d'inventario di cui all'articolo 7, paragrafo 3

Elemento	Sostanze inquinanti	Serie temporale/anni-obiettivo	Date della comunicazione
Relazione di inventario (IIR)	- SO₂, NO_x, NMVOC, NH₃, CO, PM_{2,5}, PM₁₀; - metalli pesanti (Cd, Hg, Pb) e BC; - POP (PAH totali e benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB, HCB); - <u>Se disponibili</u>, metalli pesanti (As, Cr, Cu, Ni, Se e Zn e loro composti) e TPS	Tutti gli anni (come indicato nelle tabelle A-B-C)	15/3

ALLEGATO II

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni¹⁹

Tabella (a) Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO₂), degli ossidi di azoto (NO_x) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM). Combustibili venduti *, anno di riferimento 2005.

Stato membro	Riduzione delle emissioni di SO ₂ rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di NO _x rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno a partire dal 2030	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno a partire dal 2030	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno a partire dal 2030
Belgio	43%		66%	41%		59%	21%		35%
Bulgaria	78%		88%	41%		58%	21%		42%
Repubblica ceca	45%		66%	35%		64%	18%		50%
Danimarca	35%		52%	56%		58%	35%		37%
Germania	21%		57%	39%		64%	13%		24%
Estonia	32%		68%	18%		30%	10%		28%
Grecia	74%		88%	31%		50%	54%		62%
Spagna	67%		87%	41%		62%	22%		39%
Francia	55%		75%	50%		69%	43%		52%
Croazia	55%		82%	31%		57%	34%		48%
Irlanda	65%		82%	49%		69%	25%		32%
Italia	35%		71%	40%		65%	35%		46%
Cipro	83%		93%	44%		55%	45%		50%
Lettonia	8%		46%	32%		34%	27%		38%
Lituania	55%		60%	48%		51%	32%		47%
Lussemburgo	34%		45%	43%		82%	29%		41%
Ungheria	46%		73%	34%		66%	30%		58%

¹⁹ Compromesso della presidenza per i valori relativi al 2030 a seguito di consultazioni bilaterali. I risultati per AT non sono stati comunicati alla presidenza. Per tale delegazione sono automaticamente mantenuti i valori riportati nel doc. 14645/15. I valori relativi a PL sono stati inseriti dopo la riunione del Coreper del 9 dicembre.

Stato membro	Riduzione delle emissioni di SO ₂ rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di NO _x rispetto al 2005			Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno a partire dal 2030	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno a partire dal 2030	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno a partire dal 2030
Malta	77%		95%	42%		79%	23%		27%
Paesi Bassi	28%		58%	45%		61%	8%		15%
Austria	26%		41%	37%		71%	21%		36%
Polonia	59%		69%	30%		39%	25%		26%
Portogallo	63%		83%	36%		61%	18%		38%
Romania	77%		85%	45%		57%	25%		43%
Slovenia	63%		91%	39%		65%	23%		53%
Slovacchia	57%		82%	36%		48%	18%		32%
Finlandia	30%		34%	35%		47%	35%		48%
Svezia	22%		22%	36%		66%	25%		36%
Regno Unito	59%		87%	55%		72%	32%		39%
UE 28	59%		78%	42%		62%	28%		39%

* Gli Stati membri che possono scegliere di impiegare le emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati quale base per la verifica della conformità nell'ambito della Convenzione LRTAP possono mantenere questa opzione al fine di garantire la coerenza tra il diritto internazionale e il diritto dell'UE.

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃) e di particolato fine (PM_{2,5})
[...]. Combustibili venduti *, anno di riferimento 2005.

Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno a partire dal 2030	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno a partire dal 2030
Belgio	2%		13%	20%		38%
Bulgaria	3%		9%	20%		41%
Repubblica ceca	7%		22%	17%		60%
Danimarca	24%		24%	33%		41%
Germania	5%		30%	26%		42%
Estonia	1%		1%	15%		41%
Grecia	7%		10%	35%		45%
Spagna	3%		16%	15%		50%
Francia	4%		13%	27%		56%
Croazia	1%		23%	18%		55%
Irlanda	1%		10%	18%		39%
Italia	5%		14%	10%		40%
Cipro	10%		20%	46%		70%
Lettonia	1%		1%	16%		43%
Lituania	10%		10%	20%		35%
Lussemburgo	1%		22%	15%		40%
Ungheria	10%		25%	13%		48%
Malta	4%		24%	25%		50%
Paesi Bassi	13%		21%	37%		40%
Austria	1%		18%	20%		46%
Polonia	1%		22%	16%		46%
Portogallo	7%		14%	15%		51%

Stato membro	riduzione delle emissioni di NH ₃ rispetto al 2005			riduzione delle emissioni di PM _{2,5} rispetto al 2005		
	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno a partire dal 2030	Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029		Per qualsiasi anno a partire dal 2030
Romania	13%		22%	28%		39%
Slovenia	1%		15%	25%		58%
Slovacchia	15%		30%	36%		40%
Finlandia	20%		20%	30%		34%
Svezia	15%		17%	19%		19%
Regno Unito	8%		11%	30%		45%
UE 28	6%		18%	22%		45%

* Gli Stati membri che possono scegliere di impiegare le emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati quale base per la verifica della conformità nell'ambito della Convenzione LRTAP possono mantenere questa opzione al fine di garantire la coerenza tra il diritto internazionale e il diritto dell'UE.

ALLEGATO III

Contenuto dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

PARTE 1

CONTENUTO MINIMO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Il programma nazionale iniziale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 9 deve riguardare almeno gli elementi seguenti:
 - a) il quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento nel cui contesto il programma è stato sviluppato, in particolare:
 - i) le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi i cambiamenti climatici;
 - ii) le responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali;
 - iii) i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria, e il grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione europea;
 - iv) l'evoluzione prevista ipotizzando che le politiche e le misure adottate non subiscano cambiamenti.
 - b) le opzioni strategiche considerate per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni a partire dal 2020 e dal 2030 e i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; ove possibile, l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

- c) le misure e le politiche selezionate in vista della loro adozione, nonché un calendario per la loro attuazione e il loro riesame e le autorità competenti responsabili;
- d) se del caso, una spiegazione dei motivi per cui i livelli [...] indicativi delle emissioni per il 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi sproporzionati;

d bis) se del caso, un rendiconto dell'impiego di meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5 e delle eventuali conseguenze ambientali;

- e) una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'azione pertinenti.

2. Gli aggiornamenti del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 9 riguardano quanto meno gli aspetti seguenti:

- a) una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni;
- b) eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni, nel programma o nel calendario di attuazione.

PARTE 2

MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 [...]

[...] [...] Gli Stati membri [...] tengono conto del pertinente documento d'orientamento dell'UNECE relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca (documento d'orientamento dell'UNECE sull'ammoniaca)²⁰ e impiegano le migliori tecniche disponibili [...] conformemente alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ [...].

A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca

1. Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per controllare [...] le emissioni di ammoniaca, [...] tenendo conto del codice quadro delle buone pratiche agricole dell'UNECE²² del 2014 [...], che deve riguardare quanto meno gli aspetti seguenti:
 - a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;
 - b) strategie di alimentazione del bestiame;
 - c) tecniche [...] di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;
 - d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano emissioni ridotte;
 - e) sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte;

²⁰ Decisione 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1.

²¹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

²² Decisione ECE/EB.AIR/75, paragrafo 28 bis.

- f) possibilità di limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego di fertilizzanti minerali [...].
2. Gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale un bilancio dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di azoto reattivo di origine agricola, inclusa l'ammoniaca, l'ossido di azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, in base ai principi stabiliti nel documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto²³.
3. Gli Stati membri vietano l'uso di fertilizzanti al carbonato di ammonio e possono [...] ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti:
- a) [...]
- b) sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti a base di nitrato di ammonio;
- c) quando si continuano ad utilizzare fertilizzanti a base di urea, [...] utilizzando metodi che consentono di ridurre di almeno il 30% le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come specificato nel documento di orientamento sull'ammoniaca;
- d) distribuendo i fertilizzanti inorganici [...] in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrienti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

²³ Decisione 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add.1.

4. Gli Stati membri possono[...] ridurre le emissioni di ammoniaca da effluenti di allevamento utilizzando i seguenti metodi:
- a) riduzione delle emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e letame solido sui seminativi e i prati mediante metodi che riducono le emissioni di almeno il 30% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca e nel rispetto delle condizioni seguenti:
- i) distribuendo il letame e i liquami [...] solo in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrienti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti;
 - ii) non distribuendo i liquami e il letame [...] su terreni saturi di acqua, inondati, gelati e coperti di neve;
 - iii) distribuendo i liquami [...] sui prati con un sistema di tubature a traino o per sotterramento a più o meno grande profondità;
 - iv) incorporando il letame e i liquami distribuiti sui seminativi [...] nel suolo entro quattro ore dalla distribuzione;
- b) riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i metodi seguenti:
- i) per i depositi di liquame costruiti dopo il 1° gennaio 2022, utilizzando[...] sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca almeno del 60% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca, e per i depositi di liquame esistenti, almeno del 40%;
 - ii) coprendo i depositi di letame [...];
 - iii) assicurando che le aziende dispongano di una sufficiente capacità di stoccaggio del letame, in modo da distribuirlo solo nei periodi adatti per la crescita delle colture;

- c) riduzione delle emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca;
- d) riduzione delle emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca del 10% almeno rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca.

B. Misure di riduzione delle emissioni per il controllo delle emissioni di particolato e di particolato carbonioso

1. Fatto salvo il regolamento 1306/2013 (allegato II)²⁴, gli Stati membri possono [...] vietare l'incenerimento dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali e controllano e verificano il rispetto di questo divieto. Eventuali deroghe a tale divieto devo limitarsi ai programmi di prevenzione per evitare gli incendi di incolto, lottare contro i parassiti o proteggere la biodiversità.
2. Gli Stati membri possono stabilire un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui del raccolto, che si basa sui principi seguenti:
 - a) miglioramento della struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui del raccolto;
 - b) tecniche perfezionate per l'incorporazione dei residui del raccolto;

²⁴ Allegato II sulla "condizionalità" del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 549-607).

- c) uso alternativo dei residui del raccolto;
- d) miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai fini di una crescita ottimale dei vegetali evitando in questo modo l'incenerimento del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).

C. Prevenire gli impatti sulle piccole aziende agricole

Nell'adottare le misure descritte nelle sezioni A e B, gli Stati membri [...] garantiscono che gli impatti sulle piccole e micro aziende siano pienamente presi in considerazione. Gli Stati membri possono, per esempio, esentarle da tali misure, ove possibile, tenendo conto degli impegni di riduzione applicabili.

ALLEGATO IV

Metodologie per la preparazione e l'aggiornamento degli inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, le relazioni d'inventario e gli inventari delle emissioni adattati

Per gli inquinanti di cui all'allegato I, [...] gli Stati membri [...] preparano inventari delle emissioni, inventari delle emissioni adattati se del caso, proiezioni e relazioni d'inventario avvalendosi dei metodi adottati dalle parti della convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza (orientamenti EMEP); sono inoltre invitati a utilizzare la Guida EMEP/AEA ivi menzionata. Secondo gli stessi orientamenti devono essere fornite anche ulteriori informazioni, in particolare i dati relativi alle attività, indispensabili per la valutazione degli inventari e delle proiezioni.

L'applicazione degli orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati non incide sulle ulteriori modalità specificate nel presente allegato e sulle prescrizioni in materia di nomenclatura per la notifica dei dati, di serie temporali e di date di notifica di cui all'allegato I.

PARTE 1

INVENTARI NAZIONALI DELLE EMISSIONI ANNUE

1. Gli inventari nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, completi ed esatti.
2. Le emissioni dalle principali categorie specificate sono calcolate conformemente ai metodi definiti nella guida EMEP/AEA e in vista dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di livello più elevato (più dettagliato).

Gli Stati membri possono utilizzare altri metodi scientificamente validi e compatibili per istituire gli inventari nazionali delle emissioni se questi forniscono stime più precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA.

3. Per quanto riguarda le emissioni del settore dei trasporti, gli Stati membri calcolano e comunicano emissioni coerenti con i bilanci energetici nazionali trasmessi a Eurostat.
4. Le emissioni rilasciate dagli autoveicoli sono calcolate e comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti²⁵ nello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono inoltre comunicare le emissioni rilasciate dagli autoveicoli prendendo come riferimento il carburante utilizzato o i chilometri percorsi nello Stato membro.
5. Gli Stati membri comunicano le rispettive emissioni nazionali annue espresse nell'unità applicabile specificata nel modello NFR della convenzione LRTAP.

PARTE 2

PROIEZIONI DELLE EMISSIONI

1. Le proiezioni delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, esatte e complete e la informazioni comunicate comprendono almeno i seguenti elementi:
 - a) una chiara identificazione delle politiche e delle misure adottate e previste utilizzate nelle proiezioni;
 - b) se del caso, i risultati dell'analisi di sensibilità effettuata per le proiezioni;
 - c) la descrizione delle metodologie, dei modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input e output.
2. Le proiezioni delle emissioni sono stimate e aggregate in relazione ai settori cui appartengono le fonti. Gli Stati membri forniscono una proiezione "con misure" (misure adottate) e, se del caso, una proiezione "con misure aggiuntive" (misure previste) per ogni inquinante conformemente agli orientamenti di cui alla guida EMEP/AEA.

²⁵ Gli Stati membri che possono scegliere di impiegare le emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati quale base per la verifica della conformità nell'ambito della Convenzione LRTAP possono mantenere questa opzione al fine di garantire la coerenza tra il diritto internazionale e il diritto dell'UE [...].

3. Le proiezioni devono essere coerenti con l'inventario [...] delle emissioni annue nazionali per l'anno x-3 e con le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento n. 525/2013.

PARTE 3

RELAZIONE D'INVENTARIO

Le relazioni d'inventario sono elaborate conformemente alle linee guida EMEP e comunicate utilizzando il modello per le relazioni sugli inventari ivi specificato. Tale relazione deve contenere come minimo le seguenti informazioni:

- a) descrizione, riferimenti e fonti d'informazione delle metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione e dati sulle attività nonché le ragioni della loro scelta;
- b) descrizione delle principali categorie nazionali di fonti di emissione;
- c) informazioni sulle incertezze, la garanzia della qualità e la verifica;
- d) una descrizione delle disposizioni istituzionali previste per la compilazione degli inventari;
- e) ricalcoli e miglioramenti previsti;
- f) se del caso, informazioni sull'uso dei meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 bis [...];
- g) una sintesi.

PARTE 4

ADEGUAMENTO DEGLI INVENTARI NAZIONALI

1. Uno Stato membro che propone un adeguamento al suo inventario nazionale delle emissioni secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo [...] 1, allega alla sua proposta alla Commissione, quanto meno, i seguenti documenti giustificativi:
 - a) la prova che l'impegno o gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in questione sono superati;
 - b) la prova della misura in cui l'adeguamento dell'inventario delle emissioni riduce il superamento e contribuisce al rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in questione;
 - c) una stima della data in cui gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere conseguiti in base alle proiezioni relative alle emissioni prima dell'adeguamento;
 - d) la prova che l'adeguamento è coerente con una o più delle tre circostanze descritte qui di seguito. Si può fare riferimento, se del caso, ai pertinenti adeguamenti precedenti:
 - i) per nuove categorie di fonti di emissione:
 - la prova che la nuova categoria di fonti di emissioni è riconosciuta nella letteratura scientifica e/o nella Guida EMEP/AEA;
 - la prova che tale categoria di fonti non era inclusa nell'inventario nazionale delle emissioni storiche pertinente nel momento in cui è stato stabilito l'impegno di riduzione delle emissioni;

- la prova che le emissioni provenienti da una nuova categoria di fonte impediscono allo Stato membro di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni, accompagnata da una descrizione dettagliata della metodologia, dei dati e dei fattori di emissione utilizzati per giungere a questa conclusione;
- ii) qualora siano stati utilizzati fattori di emissione molto diversi per determinare le emissioni provenienti da alcune categorie di fonti:
- una descrizione dei fattori di emissione iniziali, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;
 - la prova che i fattori di emissione iniziali sono stati utilizzati per determinare le riduzioni delle emissioni nel cui momento in cui queste sono state fissate;
 - una descrizione dei fattori di emissione aggiornati, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;
 - un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando i fattori di emissione originali e aggiornati, per dimostrare che il cambiamento dei fattori di emissione impedisce allo Stato membro di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni;
 - i criteri per decidere se le variazioni dei fattori di emissione sono significative.

[...]

iii) qualora siano state utilizzate metodologie molto diverse per determinare le emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche:

- una descrizione della metodologia iniziale utilizzata, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;
- la prova che è stata utilizzata la metodologia iniziale per determinare le riduzioni delle emissioni nel cui momento in cui sono state fissate;
- una descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica o di riferimento utilizzata la sua elaborazione;
- un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando le metodologie iniziali e aggiornate da cui risulti che il cambiamento di metodologia impedisce allo Stato membro di soddisfare il proprio impegno di riduzione;
- i criteri per decidere se le variazioni dei fattori di emissione sono significative.

2. Gli Stati membri possono comunicare le medesime informazioni a sostegno delle procedure di adeguamento fondate sulle stesse condizioni preliminari, purché ciascuno Stato membro presenti le informazioni specifiche per paese richieste conformemente al punto 1.
3. Gli Stati membri ricalcolano le emissioni adeguate per assicurare, nella misura del possibile, la coerenza delle serie temporali per ogni anno in cui sono applicati degli adeguamenti.

ALLEGATO V

Indicatori facoltativi per il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 8 [...]

1. [...]

2. [...]

- a) per gli ecosistemi di acqua dolce: determinazione della portata dei danni biologici, ivi compresi i recettori sensibili (micro e macrofite e diatomee) e diminuzione degli stock ittici o delle popolazioni di invertebrati:

indicatore chiave delle capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC) e indicatori ausiliari di acidità (pH), solfato disciolto (SO₄), nitrati (NO₃) e carbonio organico disciolto

frequenza di campionamento: da annuale (rimonta autunnale dei laghi) a mensile (corsi d'acqua);

- b) per gli ecosistemi terrestri: valutazione dell'acidità del suolo, della perdita di elementi nutrienti del suolo, del bilancio dell'azoto e della perdita di biodiversità:

- i) indicatore chiave dell'acidità del suolo: frazioni scambiabili di cationi basici (saturazione basica) e di alluminio scambiabile nei suoli

frequenza di campionamento: ogni dieci anni; [...]

indicatori ausiliari: pH, solfati, nitrati, cationi basici, concentrazioni di alluminio in una soluzione del suolo

frequenza di campionamento: ogni anno (se opportuno);

- ii) indicatore chiave della lisciviazione dei nitrati nel suolo (NO_{3,leach})

frequenza di campionamento: ogni anno;

- iii) indicatore chiave del rapporto carbonio-azoto (C/N) e indicatore ausiliario dell'azoto totale nel suolo (N_{tot})

frequenza di campionamento: ogni dieci anni;

- iv) indicatore chiave del bilancio dei nutrienti nelle foglie (N/P, N/K, N/Mg)

frequenza di campionamento: ogni quattro anni.

c) per gli ecosistemi terrestri: determinazione dei danni alla vegetazione e della perdita di biodiversità dovuti all'ozono:

- i) indicatore chiave della crescita della vegetazione e dei danni fogliari e indicatore ausiliario del flusso di carbonio e relativo indicatore (C_{flux})
frequenza di campionamento: ogni anno;
- ii) indicatore chiave del superamento dei livelli critici in termini di flusso
frequenza di campionamento: ogni anno durante la stagione di crescita.

3. [...]

PM: ALLEGATO VI - Tavola di concordanza
